

STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

Curno, 3 gennaio 2020

Novità e Scadenario Anno 2020

1 GENNAIO 2020

CORRISPETTIVI - TRASMISSIONE TELEMATICA

I soggetti che nel 2018 hanno realizzato un *volume d'affari inferiore a € 400.000*, tenuti all'emissione di scontrini / ricevute fiscali, hanno l'obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente (entro 12 giorni) i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Nel 2019 e nel 2020 è concesso un *contributo pari al 50% della spesa sostenuta* per un massimo di € 250 in caso di acquisto (e di € 50 in caso di adattamento) per ogni strumento utilizzato a tal fine.

FATTURA ELETTRONICA

Prestazioni sanitarie.

Divieto anche per il 2020 di emettere fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche/consumatori finali, che vanno comunque documentate con fatture in formato cartaceo o in formato elettronico (pdf), ma senza utilizzare lo SdI come canale di invio.

VENDITE INTRA-UE – DOCUMENTI DI PROVA

Il regolamento Ue 1912/18 individua i documenti dai quali, a partire dal 2020, si prova che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro a un altro Stato membro, consentendo alle cessioni effettuate ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/93 la non imponibilità iva.

Prima, per le cessioni intra-Ue, la prova della non imponibilità in capo al fornitore non era determinata per legge, sicché nei vari Stati si sono manifestati diversi orientamenti.

In Italia, si è fatto riferimento alle interpretazioni (Ris. 345/07 e 477/08) che, sostanzialmente, hanno individuato come prova primaria il documento di trasporto CMR, per tutte le spedizioni via terra; ovvero i documenti di trasporto tipici (AWB, B/L) per il trasporto aereo e nave.

Peraltro, anticipando di fatto il legislatore, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta 100/2019, ha già dato pieno riconoscimento alle indicazioni fornite con il citato regolamento 1912/18/Ue.

Trasporto a carico del cedente.

Il cedente deve certificare che i beni sono stati spediti o trasportati per suo conto nello Stato membro di destinazione e deve essere in possesso alternativamente:

- *di almeno due elementi* di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti e purché diverse da quelle tra cui interviene la compravendita, tra quelli elencati: documenti relativi al trasporto o spedizione (es. documento o lettera CMR firmata, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura emessa dallo spedizioniere), ovvero:

- *di uno degli elementi* di prova di cui al punto precedente, *unitamente* a uno dei seguenti documenti anche in questo caso rilasciati da due diverse parti indipendenti e purché diverse da quelle tra cui interviene la compravendita: polizza assicurativa, documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o trasporto, documenti rilasciati da una pubblica autorità (notaio) che confermi l'arrivo dei beni nello Stato di destinazione, ricevuta rilasciata da un depositario nel medesimo Stato che confermi il deposito dei beni.

Trasporto a carico del cessionario.

Il cedente deve essere in possesso, oltre che della documentazione richiesta nel caso precedente, anche di una dichiarazione resa per iscritto dal cessionario che certifica l'avvenuto trasporto a suo carico e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.

STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

La dichiarazione, da far pervenire al cedente **entro 10 giorni** dalla cessione, dovrà contenere, data di rilascio, dati del cessionario, quantità e natura dei beni, data e luogo di arrivo degli stessi, identificazione della persona che accetta i beni per conto del cessionario, numero di telaio o identificativo similare (in caso di cessione di veicoli).

Si veda anche circolare dello Studio del 24.8.2019.

DICHIARAZIONI D'INTENTO

Lo status di **Esportatore abituale** si acquisisce se le esportazioni “registrate” nel corso del precedente anno solare (o dei 12 mesi precedenti) sono state almeno pari al 10% del volume d'affari.

Per avvalersi della facoltà di acquistare/importare beni e servizi senza applicazione dell'Iva, l'esportatore abituale, **prima dell'effettuazione dell'operazione**, deve dare al fornitore (o alla dogana), copia della dichiarazione di intento telematica (obblighi soppressi dal 2020, ma necessari per l'operatività), con indicazione dell'importo (*una sola operazione per un importo fino a € ... ovvero operazioni fino a concorrenza di € ...*), inviata attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Dichiarazioni/Dichiarazioni+di+intento/Sw+Compilazione+DichIntento+nuova/?page=schededichiarazioni>

Il fornitore può emettere le fatture senza addebito di Iva **solo dopo aver:**

- **ricevuto dall'esportatore abituale la lettera e la relativa ricevuta telematica di trasmissione d'intento** (obblighi soppressi dal 2020, ma necessari per l'operatività);

- **riscontrato l'avvenuto adempimento della suddetta trasmissione**, nel proprio Cassetto Fiscale (area Comunicazioni) o sul sito: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>

Nelle fatture emesse vanno indicati gli **estremi di ricezione della dichiarazione** da parte delle Entrate (probabilmente nel campo “descrizione”) e il **regime di «operazione non imponibile» Iva**, con l'eventuale riferimento all'art. 8, c. 1, lettera c) del Dpr 633/1972 ed il codice natura N2.

Le dichiarazioni d'intento **non vanno invece più numerate, né annotate nell'apposito registro**.

Le modifiche introdotte sono condizionate a un provvedimento del direttore delle Entrate che però non è ancora stato adottato.

MODELLO F24

Da quest'anno è utilizzabile anche per il versamento delle **tasce scolastiche** e delle **concessioni governative**.

DETRAZIONI IRPEF

- **Detrazione Irpef del 19-26%**

Pagamenti tracciabili

Da quest'anno, quasi tutte le detrazioni Irpef **spettano solo se effettuate con pagamenti tracciabili** (carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario o postale, assegni).

Il pagamento in contanti rimane ancora possibile (se di importo inferiore a € 3.000 e dal 1/7/2020 se inferiore a € 2.000) solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.

Sono previste unicamente le seguenti **eccezioni** che consentono la detrazione Irpef pur con il pagamento in contanti:

- l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici,
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Limitazioni

Dal 2020 molte delle detrazioni Irpef previste dall'art. 15 del Tuir:

- spettano per **l'intero** della spesa sostenuta nel caso di reddito complessivo **fino a € 120mila**,
- spettano in **misura proporzionale** se il reddito complessivo **non supera € 240mila**,
- si **azzerano** se il reddito complessivo **supera € 240mila**.

Invece, **spettano sempre per intero** gli importi pagati per **spese sanitarie**; per **interessi passivi** su prestiti e mutui agrari, di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale e per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale.

STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

Acquisto in leasing di immobili da destinare ad abitazione principale

I giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo fino a € 55.000 e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa, **dal 1.1.2016 al 31.12.2020**, possono detrarre dall'Irpef il 19% dei canoni e dei relativi oneri accessori (per un importo max di € 8.000) e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale (per un importo max di € 20.000), derivanti da contratti di **leasing** su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna. Se il soggetto ha un'età pari o superiore a 35 anni, la detrazione è ridotta del 50%.

- Ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria (e ordinaria per i Condomini), sicurezza, antincendio e risparmio energetico non qualificato.

Il tetto della spesa viene confermato in € 96.000 per singola unità immobiliare abitativa, mentre l'aliquota è pari al 50% anche nel 2020.

- Risparmio energetico

I tetti di spesa e le aliquote (65% e 50% per serramenti e infissi, schermature solari, caldaie a biomassa e a condensazione in classe A non evolute) vengono confermati secondo la vecchia disciplina anche nel 2020 per interventi sulle singole unità.

Si ricorda che la detrazione spetta "per cassa" (**vale la data del bonifico**) alle persone fisiche e ai professionisti e "per competenza" (**vale il momento di effettuazione dei lavori**) alle imprese.

N.B. = Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 29164 del 12.11.2019) la detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici **spetta anche alle società immobiliari per gli interventi su immobili destinati alla locazione**. Di altro avviso continua ad essere l'Agenzia delle Entrate che esclude la detrazione per gli immobili locati o in comodato, consentendo l'agevolazione solo ai fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

La tesi non ha però fondamento perché la normativa non prevede questo vincolo, in coerenza con la finalità di un generalizzato miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale, che rimarrebbe parzialmente indebolita con l'interpretazione dell'Agenzia.

Per mettere fine all'ingente contenzioso si auspica un aggiornamento della prassi ministeriale, ormai superata da molteplici pronunce della Cassazione (si vedano anche le sentenze n. 19815/2019 e 19816/2019), oltre che dalla norma di comportamento Aidc di Milano n. 182/2012.

- Risparmio energetico Condomini

I tetti di spesa e le aliquote maggiorate (70 e 75% che salgono all'80 e all'85% per le zone sismiche 1, 2 o 3) vengono confermati fino a tutto il 2021, per interventi sulle **parti comuni condominiali**.

- Antisismica complessa

I tetti di spesa e le aliquote, confermati a tutto il 2021, sono legati al fatto che dalla realizzazione degli interventi si ottenga una riduzione del rischio sismico di una classe (detrazione del 70%) o due (80%). Si aggiunge un ulteriore 5% se i lavori vengono realizzati su parti comuni di edifici condominiali

- Acquisto di Mobili e Grandi Elettrodomestici (in classe non inferiore ad A+)

Il tetto di spesa di € 10.000 e l'aliquota al 50% vengono confermati anche per il 2020; la detrazione è legata all'effettuazione di lavori di ristrutturazione edilizia che non devono essere iniziati prima del 2019.

- Bonus Giardini

Il tetto di spesa in € 5.000 e l'aliquota al 36% vengono confermati anche per l'anno 2020, per ogni unità immobiliare ad uso abitativo, per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, comprese le eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

STUDIO MELZI & INVERNIZZI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

- Bonus Facciate

Novità 2020. E' possibile detrarre in 10 anni il 90% delle spese sostenute per interventi sulle facciate. Se l'intervento va oltre una semplice tinteggiatura o un rifacimento intonaci del 10% della superficie «opaca», occorre abbinare lavori di risparmio energetico con determinati requisiti. Sono escluse le case isolate (fuori dalle zone urbane A e B) e tutti gli interventi che non riguardino strutture opache.

Balconi. Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90% se i lavori rientrano nel recupero o restauro della facciata. Nelle altre zone, o se mancano i requisiti per il bonus facciate: su parti condominiali, c'è sempre la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, c'è il 50% se si cambia materiale, finiture e/o colori o per nuova costruzione.

Cappotto termico. Se l'intervento raggiunge i requisiti di isolamento (trasmissione termica) di cui al Dm 26 gennaio 2010: in zona A e B, bonus facciate del 90%; in alternativa (e per altre zone): ecobonus del 65%, elevato al 70% per interventi su parti condominiali che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. Per l'ecobonus al 65% e al 70% è possibile la cessione del credito e, per interventi su parti comuni, l'ecobonus è già prorogato fino alla fine del 2021. Se l'intervento non raggiunge i requisiti di isolamento: detrazione del 50% sulle ristrutturazioni.

Cornicioni. Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90%, se l'intervento riguarda fregi e ornamenti ed è compreso in un recupero o restauro della facciata. Nelle altre zone, o se non ci sono i requisiti per il bonus facciate: su parti condominiali, c'è sempre la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, c'è il 50% se si cambia materiali, finiture e/o colori o per nuova formazione.

Finestre. In caso di riparazione o sostituzione senza modifiche di materiali, forma e/o colori: detrazione del 50% solo su parti comuni condominiali. In caso di sostituzione con modifica di materiale, forma e/o colore: detrazione del 50%; in alternativa, ecobonus del 50% se si raggiungono i requisiti di isolamento di cui al Dm 26 gennaio 2010.

Grondaie. Su parti condominiali: detrazione del 50%, anche per semplici riparazioni o sostituzioni senza modifiche. Su singole unità immobiliari: detrazione del 50% solo in caso di nuova installazione o sostituzione con modifiche.

Intonaci (rifacimento). Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90%. Ma se l'intervento influisce dal punto di vista termico, o comunque interessa oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, per avere il bonus bisogna rispettare i requisiti di isolamento (trasmissione termica) di cui al Dm 26 gennaio 2010. Nelle altre zone, o comunque quando non viene raggiunta la trasmittanza: su parti comuni condominiali, c'è sempre la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, la detrazione del 50% è condizionata al fatto che cambi materiale e/o colore.

Puliture. Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90%.

In altre zone: su parti condominiali, c'è la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, la sola pulitura non è agevolata in quanto manutenzione ordinaria.

Tinteggiature. Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90%. Nelle altre zone: su parti condominiali, c'è sempre la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, il 50% è condizionato al fatto che cambi materiale e/o colore.

- Ritenuta sui bonifici relativi

Rimane **all'8%** la ritenuta operata dalle banche al momento dell'accredito all'impresa esecutrice.

- Sconto in fattura

Novità 2020. La possibilità di ottenere uno sconto diretto in fattura pari alla detrazione deve riguardare i lavori di «ristrutturazione importante di primo livello» (le riqualificazioni energetiche di cui al D.M. Sviluppo del 26.6.2015) di almeno € 200mila e solo sulle parti comuni degli edifici in condominio. Escluso, quindi, per i soli lavori antisismici

STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

PENSIONE – OPZIONE DONNA

Nel 2020 possono andare in pensione le lavoratrici che entro il 2019 hanno maturato 35 anni di contributi e 58 anni di età se dipendenti o 59 se autonome. L'assegno viene calcolato con il metodo contributivo.

FAMIGLIA

Bonus bebè: esteso a tutti i nuovi nati (o adottati) senza soglie di reddito. Verrà erogato per 12 mensilità, con importo variabile da € 80 a 160 in base all'Isee del nucleo familiare.

Bonus nido: potenziato per tutti i frequentanti asili nido: rispetto agli attuali € 1.500 annui, crescerà fino a € 3mila per le famiglie con Isee inferiore a € 25mila; il bonus è di € 2.500 se l'Isee è compreso tra € 25.001 e 40mila; resta a € 1.500 con Isee superiore.

Congedo neo papà: rifinanziato (solo per il 2020) il congedo obbligatorio per i neo papà, esteso da 5 a 7 giorni lavorativi.

Spese veterinarie: innalzata a € 500 (da € 387,34) la quota massima detraibile per le spese veterinarie.

Bonus sostituti del latte materno: da aprile 2020, viene riconosciuto alle mamme che non possono allattare un contributo fino a un massimo di € 400 l'anno per neonato, fino al sesto mese di vita. Viene istituito un fondo con una dotazione di € 2milioni per il 2020 e di € 5milioni per il 2021. Un decreto ministeriale stabilirà misure attuative, condizioni patologiche (tra cui ipogalattia e agalattia materna), e le modalità per beneficiare del contributo.

DICHIARAZIONE ISEE PRECOMPILATA

Da oggi, la dichiarazione per avere l'indicatore della situazione economica della famiglia è **disponibile sul sito Inps** con una serie di dati caricati dal sistema: Conti correnti, immobili e redditi della famiglia.

Quindi, per ottenere ad es. uno sconto sulle tasse universitarie o sulla retta dell'asilo nido, ci si può collegare al sito Inps e arrivare al calcolo in modalità fai da te, senza rivolgersi a un Caf.

I dati dei redditi vengo prelevati dalle dichiarazioni fiscali e, considerato lo slittamento in avanti del termine per la presentazione, **si fa riferimento ai redditi di due anni prima.**

Chi ha bisogno di una fotografia più aggiornata della propria situazione economica, ad es. perché ha perso il lavoro, potrà richiedere un Isee corrente, riferito a un periodo di tempo più ravvicinato alla richiesta della prestazione agevolata (in questo caso, la durata dell'Isee sarà di sei mesi anziché di un anno).

Resta comunque possibile presentare la Dsu in modalità non precompilata, come accade oggi.

Per accedere alla Dsu precompilata, il richiedente deve identificarsi con Pin dispositivo Inps, Pin dell'Agenzia delle Entrate o identità digitale Spid di livello 2 o superiore (cioè con nome utente, password e codice temporaneo di accesso).

REDDITO FONDIARI NON INCASSATI

Novità per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il “Decreto Crescita” ha modificato la previgente disciplina relativa alla tassazione dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti che prevedeva la non imponibilità dal reddito dei canoni percepiti solo al termine del procedimento di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino.

La nuova disciplina dispone la possibilità di non far concorrere al reddito tali canoni non percepiti **sin dal momento dell'intimazione dello sfratto ovvero all'ingiunzione di pagamento.**

E' inoltre previsto che i canoni non dichiarati perché non percepiti ed incassati successivamente saranno assoggettati a **tassazione separata** di cui all'art. 21 del Tuir, prevista per i redditi conseguiti a seguito di rimborso di imposte / oneri dedotti in anni precedenti. Tale previsione normativa **riguarda tutti i contratti di locazione stipulati sia prima che dopo il 1.1.2020.**

CEDOLARE SECCA

Non è stata prorogata al 2020 la cedolare secca del 21% ai contratti di locazione relativi ai **negozi** che quindi **resta limitata ai contratti stipulati (o prorogati) nel 2019.**

STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

Diventa invece a regime l'aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato. Si tratta dei contratti stipulati nei maggiori Comuni italiani e in quelli confinanti, negli altri capoluoghi di provincia o nei *Comuni ad alta tensione abitativa* individuati dal Cipe, degli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purchè sublocati a studenti universitari

Termina invece dal 2020 (in vigore dal 2014 al 2019) la cedolare secca per i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati nei *Comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi*.

Si ricorda che il D.M. del 16.1.2017 ha tra l'altro prescritto che se il contratto non è stipulato alla presenza di un rappresentante di una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale, lo stesso deve essere munito di un'**attestazione** (rilasciata da una di queste associazioni) che ha la funzione di garantire la conformità del contratto alle clausole territoriali, anche ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali.

Come affermato dalla Ris. n. 31 del 2018 dell'Agenzia delle Entrate, ne deriva che la validazione è necessaria per applicare l'aliquota del 10% di cedolare. Non occorre invece alcuna attestazione nell'ipotesi in cui non siano state recepite a livello locale le nuove clausole del Dm del 2017.

Per gli immobili locati a canone concordato spetta anche la riduzione del 25% dell'Imu. Contrariamente a quanto visto per la cedolare, non è richiesto che il contratto sia stato stipulato in un Comune ad alta densità abitativa. Ne consegue che la riduzione compete alla sola condizione che la locazione rispetti le regole definite a livello territoriale e, se del caso, sia munita dell'attestazione di conformità.

PLUSVALENZE IMMOBILIARI CONSEGUITE DA PRIVATI

A partire dagli atti di compravendita stipulati dal 1° gennaio 2020, viene **incrementata dal 20 al 26%** l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari che i privati che cedono immobili posseduti da meno di 5 anni (e non utilizzati per la maggior parte del periodo come abitazione principale) possono scegliere di applicare versando l'importo direttamente al notaio.

CESSAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALE - INDENNIZZO

Entra a regime l'indennizzo per gli iscritti alla Gestione Commercianti INPS che, **in qualità di titolari o coadiutori, cessano le seguenti attività**: commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; su aree pubbliche, anche in forma itinerante; (art. 27, D.Lgs. n. 114/98); somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; agenti e rappresentanti di commercio di cui alla L. 204/1985 (ma non i loro coadiutori).

Restano **esclusi** gli esercenti attività: commerciali all'ingrosso; le "forme speciali di vendita al dettaglio" elencate all'art. 4, c. 1, lett. h), del D.Lgs. 114/98 (ossia gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati, quali, a titolo esemplificativo, il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, ad es. scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali); attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla L. 204/1985 quale, ad es. quella svolta da procacciatori e agenti d'affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.

Per le richieste di indennizzo dei **coadiutori**, bisogna tener conto della cessazione definitiva dell'attività commerciale del soggetto titolare; ne deriva che il coadiutore può beneficiare dell'indennizzo solo se ha cessato l'attività in concomitanza e per effetto della cessazione definitiva dell'attività esercitata dal titolare.

L'indennizzo spetta ai soggetti che abbiano **compiuto almeno 62 anni di età, se uomini, o almeno 57 anni di età, se donne** e risultino **iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione Commercianti**. L'Inps, con circolare 77/2019, ha precisato che i 5 anni, non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell'attività lavorativa ed essere connessi all'attività commerciale per la quale si richiede l'indennizzo.

STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

L'indennizzo è **incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro** autonomo, subordinato o occasionale; il quale, in misura pari al trattamento minimo, viene erogato fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l'età pensionabile ordinaria.

BUONI PASTO

Da oggi, le nuove soglie di esenzione fiscale dei buoni pasto prevedono un limite giornaliero non tassabile di **€ 8 per i buoni elettronici** e di **€ 4 per quelli cartacei**.

I precedenti importi erano, rispettivamente di € 7 e di € 5,29.

Rimane invariato l'importo (di € 5,29 al giorno) delle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI

Per le imprese, è nuovamente possibile procedere alla rivalutazione nei bilanci chiusi al 31.12.2019, dei beni aziendali (comprese le partecipazioni ma **non** i beni merce) già presenti nel bilancio del 2018.

E' dovuta l'**imposta sostitutiva del 12%** per i beni ammortizzabili e **del 10%** per i beni non ammortizzabili (terreni e partecipazioni).

È possibile provvedere all'affrancamento, anche parziale, della riserva derivante dal saldo attivo di rivalutazione, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva **del 10%**.

I valori vengono riconosciuti fiscalmente a partire **dal 2022** per gli ammortamenti (il plafond delle spese di manutenzione e per i valori ai fini delle società non operative) e **dal 2023** per le plusvalenze/minusvalenze.

Se l'importo complessivamente dovuto non supera € 3 milioni, si può frazionare il pagamento fino a tre rate annuali. Se il totale supera questa soglia, invece, la dilazione è fino a 6 rate annuali.

SUPER E IPER-AMMORTAMENTI SOSTITUITI DAL CREDITO D'IMPOSTA

Entrambe le misure di seguito riportate non vengono prorogate per il 2020 in quanto sostituite dal nuovo meccanismo del credito d'imposta di cui si specifica di seguito.

Super ammortamento (130%).

Resta salvo il super ammortamento per i beni nuovi (acquisiti anche in leasing) per i quali entro il 31.12.2019 sia stato accettato l'ordine e pagato un acconto non inferiore al 20% e la consegna avvenga nel primo semestre del 2020.

Iper ammortamento (270% per investimenti fino a € 2,5 milioni, **200%** fino a € 10 milioni, **150%** fino a € 20 milioni). Resta salvo l'iper ammortamento per i beni nuovi (acquisiti anche in leasing) per i quali entro il 31.12.2019 sia stato accettato l'ordine e pagato un acconto non inferiore al 20% e la consegna avvenga nel primo semestre del 2020.

I nuovi termini riguardano anche i beni immateriali di cui all'allegato B) della L. 232/2016, per i quali (se effettuati da imprese che fruiscono dell'iper ammortamento) la maggiorazione è del 40%.

Dal 2020, introdotto il credito d'imposta per l'acquisto di macchinari e impianti ad alta tecnologia.

La trasformazione in credito d'imposta dei vecchi super e iper-ammortamenti impone alle aziende di rivedere i calcoli di convenienza degli investimenti programmati o in discussione.

Il principale vantaggio nel passare da un ammortamento maggiorato a un credito d'imposta è che in quest'ultimo caso il beneficio può essere usato anche dalle imprese in perdita o da quelle con un imponibile molto basso.

Il bonus avrà come oggetto i beni strumentali nuovi, fatta eccezione per tutti gli autoveicoli citati nel comma 1 dell'articolo 164 del Tuir: quindi è esclusa l'agevolazione anche nel caso in cui l'auto sia strumentale all'esercizio dell'attività propria dell'impresa (ad esempio, taxi o vetture per autoscuole).

Sono esclusi anche i beni che hanno una percentuale di ammortamento inferiore al 6,5% (immobili e altri).

Non è necessario che il bene presenti caratteristiche tecnologiche rilevanti. È sufficiente che sia nuovo.

Come per il superammortamento, il credito d'imposta vale anche per gli esercenti arte o professione.

STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

L'agevolazione consiste nell'assegnazione di un credito d'imposta utilizzabile solo in compensazione "orizzontale" (art. 17 del Dlgs 241/97) pari al 6% del costo del bene, senza che si applichino i limiti di importo per la compensazione stessa. Il tetto massimo di spesa è fissato in due milioni di euro.

Se l'investimento riguarda beni a elevato contenuto tecnologico «industria 4.0», o beni immateriali, al posto del cosiddetto iper-ammortamento si avrà un credito d'imposta stabilito nella misura del 40% del costo, per i beni materiali (tetto massimo di spesa 2,5 milioni, al di sopra del quale il credito scende al 20% fino al massimo di spesa di 10 milioni) e del 15% per i beni immateriali, con tetto di spesa pari a 700mila euro. In questa seconda ipotesi l'agevolazione è limitata alle imprese.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione dell'imponibile reddituale o Irap ed è fruito in cinque quote costanti annuali (beni materiali nuovi) o tre quote costanti annuali per beni immateriali industria 4.0.

Infine, va segnalato che in caso di cessione o destinazione all'estero del bene agevolato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'acquisto il credito va ricalcolato escludendo dal credito il bene stesso e riversando all'Erario l'ammontare già fruito.

CREDITI D'IMPOSTA – NOVITA'

Cambia già dal 2020 il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo; l'agevolazione precedentemente riconosciuta, destinata a cessare dal 2021, perde la sua vigenza già dal 2020 e viene sostituita da tre crediti d'imposta (*ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative*), che non hanno più natura incrementale e sono riconosciuti con percentuali e tetti diversi a seconda dell'area di attività svolta.

Le tipologie

Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 è riconosciuto un credito d'imposta:

- in misura pari al **12%** e nel limite di € 3 milioni, per gli investimenti in *ricerca e sviluppo*, ossia per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite rispettivamente alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27.6.2014;

- in misura pari al **6%** e nel limite di € 1,5 milioni, per le attività di innovazione tecnologica, ossia per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Tali attività sono identificabili sulla base del Manuale di Oslo dell'Ocse. Se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto in misura pari al **10%**, sempre nel limite massimo di € 1,5 milioni;

- in misura pari al **6%** e nel limite di € 1,5 milioni, per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Spese ammissibili e utilizzo

In sintesi, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, in varia misura, le spese di personale, le quote di ammortamento e simili, le spese per contratti di ricerca extra-muros, le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, di privative industriali e simili, le spese per servizi di consulenza e le spese per materiali e forniture.

Il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione, come disposto dal comma 204; sarà inoltre necessaria una specifica comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. In precedenza, non era prevista la rateizzazione del credito, né alcuna forma di comunicazione.

Continua a essere richiesto che l'effettivo sostenimento dei costi sia oggetto di certificazione e che le imprese beneficiarie predispongano o acquisiscano una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

STUDIO MELZI & INVERNIZZI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

ALTRI INCENTIVI

Formazione 4.0

Prorogato al 2020 il credito d'imposta, nella misura del 50% per le piccole imprese con limite massimo annuale di € 300.000; del 40% per le medie imprese (massimale di € 250.000) e del 30% per le grandi imprese (massimale di € 250.000), per le spese di formazione del personale dipendente per l'acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal piano nazionale impresa 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali (si veda al riguardo il D.M. 4.5.2018).

Il bonus è elevato – fermo restando i massimali – fino al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati.

Fiere di settore

Il credito d'imposta riservato alle sole Pmi viene prorogato al 2020. L'importo massimo dell'agevolazione è fissato a € 10milioni per il 2019 e a € 5milioni per il 2020.

Nuova Sabatini

Viene rifinanziata la cosiddetta Nuova Sabatini per l'erogazione di contributi in conto interessi sui finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese.

Una quota, pari al 30% delle maggiori risorse, è destinata al sostegno degli investimenti tecnologici, ossia macchinari, impianti e attrezzature in tecnologie digitali, quali gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultra-larga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (Rfid) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Invece, il 25% delle risorse è destinato a micro, piccole e medie imprese per l'acquisto, anche con leasing, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Tali caratteristiche dovranno essere certificate dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente. Per questi ultimi investimenti, il contributo sarà pari al 3,575%.

L'incentivo sostiene le micro, le piccole e le medie imprese, fatta eccezione per quelle che operano nei comparti delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione Ateco 2007). L'incentivo premia l'acquisizione di nuovi beni strumentali, anche se eseguiti attraverso leasing finanziario, e si traduce nel riconoscimento di un finanziamento o un leasing finanziario, da parte di banche e intermediari finanziari, che copre il 100% del totale degli investimenti candidati agli aiuti. A fronte dei finanziamenti/leasing accordati, le imprese possono fruire di un contributo in conto impianti, a copertura di parte degli interessi a loro carico. L'aiuto, per gli investimenti ordinari, è pari al 2,75%.

Per le imprese che investono invece in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti la percentuale è incrementata del 30% ed è, pertanto, pari a 3,575%.

ACE – ADDIO ALLA MINI-IRES

Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, sia per i soggetti Ires che Irpef, viene reintrodotta l'Ace, con contemporanea abrogazione della complessa e meno efficace Mini-Ires, introdotta dalla legge di Bilancio 2019 e poi modificata dal D.L. 34/2019.

La norma permette di tenere conto dei precedenti incrementi netti del capitale proprio effettuati dal 2011 e fino al 2018.

L'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è **ridotta all'1.3%** (nel 2018 era dell'1,5%).

In sintesi, l'incremento del capitale netto corrisponde alla differenza tra:

- elementi positivi, quali utili accantonati a riserva e conferimenti in denaro, compresa la rinuncia incondizionata dei soci alla restituzione dei crediti e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale;

STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

- elementi negativi, quale l'attribuzione ai soci a qualsiasi titolo, compresa la riduzione conseguente all'acquisto di azioni proprie.

Il 31 dicembre 2010 continua ad essere il termine di raffronto per il calcolo dell'eventuale variazione in aumento dei crediti finanziari infragruppo e delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, ove applicabile.

Ai fini Irap, è possibile trasformare l'eccedenza Ace di periodo inutilizzata in credito d'imposta per pagare l'Irap, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

PERDITE D'IMPRESA DEI SOGGETTI IRPEF

Si ricorda che a partire dal 2019 la deducibilità scatta senza limiti temporali nella misura dell'80% dei redditi conseguiti e per l'intero importo che trova capienza.

Le perdite conseguite nel periodo d'imposta 2017 saranno deducibili al 40% dei redditi nel 2018 e 2019 e al 60% nel 2020; quelle del 2018, al 40% nel 2019 e al 60% nel 2020; quelle del 2019 al 60% nel 2020.

DIVIDENDI E CAPITAL GAIN – NUOVA TASSAZIONE

Si ricordano le modifiche introdotte già con la legge di bilancio per l'anno 2018.

I dividendi

A decorrere dagli utili maturati dall'esercizio 2018, viene eliminata la distinzione tra partecipazioni qualificate e non, per cui tutti i dividendi (percepiti al di fuori dell'esercizio dell'impresa da persone fisiche residenti in Italia) vengono tassati con aliquota sostitutiva del 26%.

Le partecipazioni «qualificate» sono quelle che rappresentano oltre il 20% dei voti in assemblea ordinaria o il 25% del capitale (soglie ridotte al 2% e al 5% per le azioni negoziate in mercati regolamentati). Per gli strumenti finanziari partecipativi e per i contratti di associazione in partecipazione si fa riferimento al rapporto fra apporto e patrimonio netto dell'emittente o dell'associante.

Si ricorda che, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- per il 40% del loro ammontare, se utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007 (art. 47 del Tuir);
- per il 49,72% del loro ammontare, se utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (Dm 2 aprile 2008);
- per il 58,14% del loro ammontare, se utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (Dm 26 maggio 2017).

Uno specifico regime transitorio viene previsto per gli utili qualificati prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione sia deliberata a partire dal 1.1.2018 sino al 31.12.2022, che conservano gli anzidetti regimi impositivi.

Le plusvalenze

I soggetti interessati alla modifica non sono solo le persone fisiche «non imprese» residenti, ma anche tutti i soggetti non residenti (che però di norma sono esentati soprattutto grazie alle convenzioni contro le doppie imposizioni) nonché le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia.

Anche per questi soggetti, la nuova imposta secca del 26% riguarderà anche le plusvalenze qualificate, fermo restando il concorso integrale al reddito complessivo imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.

Per le plusvalenze qualificate è stata unicamente disposta la *decorrenza posticipata al 2019*.

RITENUTE SUI MAXI APPALTI

Viene attribuito ai committenti di *appalti e subappalti e di altri contratti ad alta intensità di manodopera* l'onere di vigilare sul pagamento delle ritenute fiscali da parte di appaltatori e subappaltatori, in caso di *valore annuo dei contratti superiore a € 200mila*, nei rapporti «caratterizzati da *prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di suoi beni strumentali o ad esso riconducibili*».

STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

Il perimetro della novità è comunque parecchio esteso: vi rientrano situazioni nelle quali l'esternalizzazione di servizi è frequentissima: *pulizia, portierato, servizi informatici e amministrativi, manutenzione, vigilanza, logistica* ma anche *contratti con imprese terze legati ai picchi produttivi di settori come l'agricoltura*.

Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento delle ritenute (il 16 del mese successivo al pagamento degli stipendi), il committente deve ricevere da tutti i soggetti della filiera:

- le deleghe versate (quindi, *da effettuarsi su tanti F24 quanti sono i committenti – con codice identificativo “09” unitamente al codice fiscale del committente*);
- tutti i dettagli per il calcolo delle ritenute distinte per dipendente, con separata indicazione di quelle riferite a quello specifico appalto.

Alternativa: la disapplicazione dei controlli del committente è possibile in presenza della certificazione di affidabilità fiscale presentata dalle imprese appaltatrici / subappaltatrici e affidatarie **aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente a quello dell'obbligo di versamento**, che attesti:

- di essere in attività da almeno tre anni,
- di essere in regola con gli obblighi dichiarativi e di aver eseguito negli ultimi tre periodi d'imposta versamenti nel conto fiscale per un importo complessivamente non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi dichiarati;
- di non avere carichi affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a € 50mila, scaduti e non rateizzati.

Il certificato liberatorio, infatti, consente di evitare:

- il divieto di compensazione nei versamenti delle ritenute di reddito di lavoro dipendente/assimilato del c. 1;
- il divieto di compensazione nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui sopra;
- l'eventuale blocco dei pagamenti imposto (sino all'ammontare delle ritenute presuntivamente non versate o sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio) al committente in caso di inadempimenti – anche solo documentali - dell'impresa esecutrice.

Infatti, nel caso in cui l'impresa appaltatrice non ottemperi all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, **finché perdura l'inadempimento, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione, entro 90 gg., all'Ufficio dell'agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.**

Sanzioni: in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Anche il committente è, quindi, divenuto soggetto sanzionabile al pari del soggetto obbligato.

La nuova misura appare assolutamente spropositata e di difficile attuazione. L'azienda committente dovrà, di fatto, non soltanto richiedere la documentazione attestante i pagamenti, ma mese dopo mese dovrà ricontrrollare tutti i conteggi effettuati dalle ditte appaltatrici per scongiurare errori che ricadrebbero su di sé.

A partire dall'autorizzazione da parte del Consiglio Ue, per le medesime fattispecie, verrà inoltre introdotto il **reverse charge** iva (in tal caso però non vale il limite di € 200mila annui).

STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

REATI FISCALI

Vengono innalzate le pene per i delitti in materia di dichiarazione e per alcuni dei delitti in materia di documenti e pagamento d'imposte. Introdotta l'applicazione della confisca allargata e la responsabilità amministrativa degli enti.

CONTRIBUTI INPS

In attesa delle circolari Inps relative ai minimali e massimali di reddito, si riepiloga quanto di seguito:

- Artigiani e Commercianti:

I contributi (a regime dal 2018) sono pari al **24%** (Art) e al **24,09%** (Comm) per la prima fascia di reddito; ed al **25%** (Art) e al **25,09%** (Comm) per la seconda fascia fino al massimale (che è maggiore per i soggetti privi di anzianità contributiva).

- Gestione Separata:

A) Per i **lavoratori autonomi** senza altra contribuzione obbligatoria:

- **titolari di partita iva**, aliquota invariata al **25,72%**;

- **co.co.co.**, le aliquote (a regime dal 2018) sono al **33,72%** o al **34,23%** (per amministratori, sindaci, revisori, liquidatori, collaboratori di giornali e riviste e simili, dottorati di ricerca, assegni e borse di studio);

B) Per i **titolari di pensione** e gli **iscritti ad altra previdenza obbligatoria**, aliquota (a regime) al **24%**.

CONTRIBUTI ENASARCO

Sulle provvigioni che **maturano** a partire da oggi, l'aliquota da versare all'Enasarco a titolo di contributi previdenziali per il 2020 **sale al 17%** e **diventa a regime** (importo al 50% a carico del preponente e al 50% a carico dell'agente).

Dal 2016, i minimali e i massimali provvigionali vengono adeguati annualmente in base alle variazioni Istat, al momento non ancora disponibili.

INTERESSI LEGALI

Gli interessi legali dal 1.1.2020 **scendono allo 0,05%**.

Evoluzione: 1999-2000: 2,5%; 2001: 3,5%; 2002-2003: 3%; 2004-2007: 2,5%; 2008-2009: 3%; 2010: 1%; 2011: 1,5%; 2012-2013: 2,5%; 2014: 1%; 2015: 0,5%; 2016: 0,2%; 2017: 0,1%; 2018: 0,3%; 2019: 0,8%.

INTERESSI MORATORI

Si ricordano le importanti modifiche alla disciplina (si vedano le circolari del 16.10.12 - per il settore agroalimentare - e del 14.12.12 per tutte le altre transazioni commerciali) ed alle quali si rimanda.

Si riporta l'evoluzione del tasso di interesse applicabile in caso di ritardo nei pagamenti, dal:

1.7.07: 11,07%	1.1.08: 11,20%	1.7.08: 11,10%	1.1.09: 9,50%	1.7.09: 8%
1.1.10: 8%	1.7.10: 8%	1.1.11: 8%	1.7.11: 8,25%	1.1.12: 8%
1.7.12: 8%	1.1.13: 8,75%	1.7.13: 8,50%	1.1.14: 8,25%	1.7.14: 8,15%
1.1.15: 8,05%	1.7.15: 8,05%	1.1.16: 8,05%	1.7.16: 8%	1.1.17: 8%
1.7.17: 8%	1.1.18: 8%	1.7.18: 8%	1.1.19: 8%	1.7.19: 8%

TRIBUTI LOCALI – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Fino al 2019, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, il Comune doveva inviare la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale, mentre a partire dal 2020, le azioni potranno iniziare già dopo 120 giorni dalla notifica dell'atto, salvo il caso della proposizione del ricorso.

Sono interessati sia i tributi comunali, come Imu e Tasi, ma anche le entrate patrimoniali, quali ad es. le rette dell'asilo e gli oneri di urbanizzazione, nonché le multe stradali.

Oltre che l'annualità 2020, gli atti di accertamento esecutivi potranno riguardare tutte le annualità pregresse, non ancora decadute alla data del prossimo 1° gennaio. Deve però trattarsi di accertamenti "emessi" a partire da gennaio, a prescindere dalla data della notifica al contribuente.

STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

Aggi meno pesanti. La misura dell'aggio sarà pari al 3% o al 6%, a seconda che si paghi entro o oltre 60 gg. dalla notifica dell'atto, con un tetto massimo, decisamente contenuto, pari rispettivamente a € 300 o a € 600. Nulla cambia se la riscossione è effettuata dalle Entrate-Riscossione.

Termini e modalità. Altro effetto è il potenziale allungamento dei termini per il recupero delle somme. Ad oggi, l'ente comunale deve rispettare due ordini di scadenze nell'attività di recupero coattivo:

1. l'atto esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, a pena di decadenza;
2. una volta rispettato tale termine, l'azione di recupero coattivo deve essere attivata nel termine prescrizione che, nei tributi comunali, è di regola di cinque anni.

Con l'accertamento esecutivo, non esiste più il termine decadenziale ma solo quello prescrizione che può essere interrotto in qualsiasi momento e per più volte, con la notifica di un atto di messa in mora.

Le amministrazioni locali avranno accesso all'anagrafe tributaria; sarà quindi più semplice individuare gli istituti di credito con cui il contribuente ha rapporti, al fine di promuovere il pignoramento presso terzi.

In caso di ricorso contro l'accertamento, il contribuente potrà contare su di una moratoria di 180 gg. per le azioni esecutive; il termine è ridotto a 120 gg. se il riscossore è lo stesso soggetto che accerta.

La moratoria non riguarda le azioni cautelari (fermo e ipoteca); se il contribuente non è in grado di pagare, converrà chiedere subito la sospensiva al giudice tributario. In ogni caso, per somme non superiori a 10mila euro, prima di attivare qualsiasi forma di recupero coattivo, occorrerà notificare un sollecito a pagare le somme dovute entro 30 giorni.

10 GENNAIO 2020

DATORI DI LAVORO DOMESTICO - COLF

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al quarto trimestre 2019 per il personale domestico, tramite bollettino MAV. Le successive scadenze sono:

- dal 1 al 10 aprile per il primo trimestre 2020;
- dal 1 al 10 luglio per il secondo trimestre 2020;
- dal 1 al 10 ottobre per il terzo trimestre 2020.

12 GENNAIO 2020

DATORI DI LAVORO

Entro oggi vanno erogate le **retribuzioni** e i **compensi agli amministratori** (quelli assimilati al lavoro dipendente) relativi al 2019 per poterli includere nel conguaglio di fine anno (anche ai fini dei modelli CU e 770). Le relative ritenute possono essere comunque versate **entro il 16 febbraio**.

16 GENNAIO 2020

VERSAMENTI MOD. F24 – COMPENSAZIONE CREDITI

Divieto di compensazione

- dal 2011, per le compensazioni di **crediti relativi a imposte erariali** (Irpef, Iva, Irap), **in presenza di debiti dello stesso tipo iscritti a ruolo** (cartella esattoriale) **di importo superiore a € 1.500** (per i quali sia scaduto il termine di pagamento), pena la sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.
- dal 2012, per l'eccedenza di credito iva non è ammessa a rimborso né in compensazione orizzontale per le **Società di Comodo** con perdite fiscali per cinque periodi di imposta.
- dal 2020, per la compensazione orizzontale di crediti di imposta ai soggetti ai quali è stato notificato il **provvedimento di cessazione della partita Iva** ai sensi dell'art. 35, c. 15-bis del Dpr 633/72 e per i contribuenti che non hanno esercitato l'attività nelle tre annualità precedenti.

STUDIO MELZI & INVERNIZZI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

A) Limiti alla compensazione - IVA

La compensazione orizzontale dei **crediti IVA derivanti dalla DICHIARAZIONE ANNUALE o DAL MODELLO TRIMESTRALE (TR)** può essere effettuata:

- liberamente **fino a € 5.000** (per le start-up innovative ex art. 25 del DL 179/2012 fino a € 50.000);
- **per la parte eccedente**, a condizione che sulla dichiarazione sia apposto il **visto di conformità** da un soggetto abilitato (es. commercialista) o la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo contabile, dei dati della dichiarazione rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile.

Il credito superiore a € 5.000 può essere compensato **a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione** della dichiarazione annuale o del modello TR; dal 2018, la dichiarazione annuale può essere presentata a partire dal 1 febbraio e pertanto **la compensazione del credito può essere effettuata anche già nel mese di febbraio**.

B) Limiti alla compensazione – IRPEF e ADDIZIONALI, IRES, IRAP e CONTRIBUTI PREVID.

Dal 2020, tali crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali sono liberamente utilizzabili in compensazione orizzontale (con mod.F24), **solo se di importo non eccedente € 5.000**.

Per importi superiori, la compensazione orizzontale è possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, come avviene da tempo per l'Iva, e comunque previa apposizione del **visto di conformità**.

Non richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi **tutti i crediti d'imposta che transitano nel quadro RU**, così come i **crediti d'imposta maturati nel periodo d'imposta 2018** (fino a quando sarà presentata la dichiarazione dei redditi per il 2019)

C) Limiti alla compensazione – IMPORTI

Per il 2020, il limite massimo di compensazione **resta a € 700.000** (compreso gli importi a rimborso), mentre resta di € 1.000.000 per i **Subappaltatori** con volume d'affari del 2018 costituito per oltre l'80% da prestazioni con aliquota zero.

Modalità: A partire dai crediti maturati nel 2019, tutti i soggetti (anche i non titolari di partita iva) che effettuano una compensazione (anche parziale) devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisco online, applicazioni F24 web, F24 online) non essendo consentito l'utilizzo delle procedure telematiche bancarie/postali (home banking).

La Risoluzione n. 110 del 31.12.2019 indica l'elenco dei codici tributo la cui compensazione deve essere effettuata mediante F24 utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia.

Per tutti i **crediti gestiti dal sostituto d'imposta** (sia derivanti da restituzione di eccedenze di ritenute che da conguaglio da assistenza fiscale; i crediti per bonus Renzi, per famiglie numerose, per canoni di locazione; i crediti derivanti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta) va utilizzato esclusivamente il Mod. F24 presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

Visto di Conformità: i soggetti che, per il periodo d'imposta 2018, hanno raggiunto il punteggio **almeno pari a 8 (otto)** attribuito dagli Indici di affidabilità fiscale (ISA), ne sono esonerati dall'apposizione ai fini:

- della **compensazione** orizzontale, da effettuarsi nel corso del 2020, di crediti iva annuali e trimestrali per un importo complessivo fino a € 50.000 annui;
- del **rimborso** dei crediti iva, da effettuarsi nel corso del 2020, per un importo complessivo fino a € 50.000 annui.

Le Start-up innovative (art. 25 del D.L. 179/2012) sono comunque esonerate dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti iva per un importo non superiore a € 50.000.

STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

Sanzioni: a decorrere da marzo 2020, qualora nei 30 giorni successivi alla presentazione del modello F24 i crediti utilizzati in compensazione si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili, l'Agenzia delle Entrate comunica la mancata esecuzione della delega al soggetto che l'ha trasmessa e viene comminata una sanzione pari al 5% dell'importo per le somme fino a € 5mila e di € 250 per gli importi superiori.

La sanzione è applicabile in presenza di delega scartata anche per la inosservanza delle nuove modalità di trasmissione telematica mediante i canali delle Entrate.

Si deve aggiungere ovviamente la sanzione del 30% delle somme non versate per effetto della compensazione non andata a buon fine.

Il contribuente, ricevuta la comunicazione con la applicazione della sanzione specifica, qualora rilevi che vi siano degli elementi non considerati e non valutati può fornire chiarimenti alla Agenzia.

La sanzione può essere pagata con delega entro 30 gg. dalla comunicazione e in difetto viene iscritta a ruolo.

20 GENNAIO 2020

BOLLO – FATTURE ELETTRONICHE

Entro oggi, va effettuato il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche *emesse nel IV trimestre 2019*.

IMPOSTA DI REGISTRO

La registrazione dei contratti di **contratti di comodato** di immobili va effettuata entro 20 giorni dalla stipula.

La registrazione dei **contratti di locazione** va effettuata entro 30 giorni dalla stipula. Si ricorda che dal 2016:

- l'obbligo (e relativa sanzione in caso di omissione) è posto in capo solo al **locatore**, con successivo onere da parte dello stesso di comunicazione entro i 60 giorni successivi, all'**inquilino** e all'**Amministratore Condominiale**;

- le **cessazioni** e le **proroghe** dei contratti di locazione vanno registrate entro 30 gg. (e non 20).

CONAI

Le imprese che acquistano dall'estero imballaggi o merce già imballata, devono presentare la dichiarazione relativa alle quantità importate e versare il contributo dovuto, al ricevimento della fattura dal Conai.

TASSA RIFIUTI

Dal 2014 la **tassa sui rifiuti** si chiama Tari. Il presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Entro oggi, bisogna presentare al Comune:

- denuncia di inizio di occupazione nel corso del 2019 dei locali o delle aree soggette al tributo;
- dichiarazione di modifiche intervenute nel corso del 2019.

APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO

Entro oggi, i soggetti che operano nel settore degli apparecchi per il gioco lecito devono provvedere al rinnovo annuale dell'iscrizione sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr/servizio_telematico_presentazione_ries

Si ricorda che il rinnovo è sempre subordinato al versamento di € 150,00 con F24, codice tributo 5216, e all'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00.

Il DL 124/2019 (collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020), a decorrere dal 2020, ha istituito il "Registro Unico per gli Operatori del Gioco Pubblico".

Ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Agenzia dovrà verificare per ogni richiedente il possesso delle licenze di Pubblica sicurezza, delle autorizzazioni e delle concessioni richieste dalle normative di settore, della certificazione antimafia, nonché dell'avvenuto versamento della somma prevista per la propria categoria.

STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

A tale proposito i soggetti che:

- operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d'iscrizione;
- svolgono più ruoli nell'ambito della filiera del gioco, sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.

L'iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente. L'omesso versamento della somma può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

L'esercizio di qualunque attività di gioco, in mancanza dell'iscrizione all'elenco è punita con una sanzione pecuniaria di € 10.000 e con l'impossibilità di iscriversi all'elenco per i 5 anni successivi.

La stessa sanzione pecuniaria si applica anche al Concessionario che intrattiene rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. Inoltre, la reiterazione di tale comportamento per tre volte, anche non consecutive, nell'arco di un biennio, determina la revoca della concessione.

Le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta / iscrizione / cancellazione del Registro, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento della somma prevista per l'iscrizione, devono essere stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. A decorrere dall'istituzione del Registro, e comunque dal 90° giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà prevedere le disposizioni applicative del Registro, l'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della L. 266/2005, è abrogato

25 GENNAIO 2020

ISCRIZIONE VIES - OPERAZIONI INTRAUE

Iscrizione archivio Vies

Si ricorda che prima di effettuare **operazioni intracomunitarie, comprese le prestazioni di servizi**, va presentata all'Agenzia delle Entrate, istanza per l'iscrizione (che ha effetto immediato) nell'archivio Vies.

Subisce la **cancellazione** chi non presenta un elenco Intrastat **per quattro trimestri consecutivi**; in tal caso però l'esclusione deve essere preceduta da una comunicazione al contribuente dall'Agenzia delle Entrate.

Modelli Intrastat

Scade oggi il termine di presentazione telematica degli elenchi **INTRA MENSILI** (mese di dicembre 2019) e **TRIMESTRALI** (ottobre-dicembre 2019). I modelli Intrastat devono comprendere, oltre allo scambio intracomunitario di beni, **anche tutte le prestazioni di servizi poste in essere con soggetti passivi d'imposta stabiliti in altri stati Ue**, restando esclusi i servizi esenti da Iva nello Stato membro in cui la prestazione è soggetta. Dal 2018:

- i modd. Intra Acquisti di beni e servizi Trimestrali sono aboliti;
- i modd. Intra Acquisti di beni e servizi Mensili hanno valenza unicamente statistica.

La periodicità è mensile se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti (le soglie operano in via indipendente):

- gli Acquisti di Beni siano superiori a € 200.000
- gli Acquisti di Servizi siano superiori a € 100.000

La periodicità è mensile

- sia per le Cessioni di Beni che per le Cessioni di Servizi, superiori a € 50.000

Se le Cessioni di Beni superano € 100.000, vanno compilati anche i dati statistici

Codice identificativo e Intrastat

Dal 2020, cambia la natura di questi due elementi che **da formale diventa sostanziale**, determinando seri risvolti operativi, poiché **la non imponibilità della cessione intra-Ue è ammessa solo se:**

- il codice identificativo del cessionario esiste ed è valido (sul piano operativo, il cedente dovrà provvedere a ottenere dal cessionario il codice identificativo e verificare, per ogni transazione, se esiste nel sistema Vies);
- i relativi modelli Intrastat sono correttamente presentati in relazione alle operazioni intra-Ue.

STUDIO MELZI & INVERNIZZI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

Contratto di call of stock (o consignment stock)

E' il contratto con cui due soggetti passivi di due Stati Ue si obbligano a trasferire le merci tra di loro, non nel momento del trasferimento fisico nello Stato del cessionario, ma nel momento in cui il cessionario **preleva i beni dal deposito** per immetterli nella propria produzione/commercializzazione (momento nel quale si verifica il passaggio di proprietà e al quale è differita la realizzazione dell'operazione intracomunitaria).

La nuova normativa introduce, in modo armonizzato a livello unionale, il riconoscimento fiscale dello specifico contratto e l'obbligo che il passaggio di proprietà non può avvenire oltre 12 mesi dall'arrivo delle merci nello Stato membro di destinazione della cessione intra-Ue.

L'effetto fiscale di differimento dell'applicazione dell'imposta, **senza alcun obbligo di identificazione del cedente nello Stato membro del cessionario**, si avrà solo se il **cedente e l'acquirente istituiscano un apposito** registro per monitorare le merci che sono ancora di proprietà del cedente, ma che sono già nella disponibilità fisica del cessionario e solo se il **cedente predisponga e presenti un modello Intrastat**.

31 GENNAIO 2020

SISTEMA TESSERA SANITARIA

Scade oggi la comunicazione telematica dei dati dei rapporti intrattenuti con i clienti nel corso del 2019 per consentire a questi ultimi di avere i dati nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Con D.M. del 22.11.2019, sono stati individuati **ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria** dei dati relativi alle spese sanitarie:

- gli iscritti all'albo dei biologi;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; neurofisiopatologia; tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapeuta occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; assistente sanitario.

A partire dagli incassi ricevuti dal 1° gennaio 2020, si impone un ulteriore adempimento a carico degli esercenti professione sanitaria.

Infatti, viene introdotta una modifica al tracciato di trasmissione dei dati con la previsione di un nuovo elemento che contiene l'indicazione dei valori:

- «SI» utilizzo di strumenti di pagamento tracciato;
- «NO» pagamento in contanti.

L'obbligo di indicazione è riferito:

- a tutte le spese, tranne che per le tipologie TK, FC e AD e per quelle inviate da strutture specialistiche pubbliche o private accreditate.
- a tutte le prestazioni erogate dagli esercenti professioni sanitarie non precedentemente obbligati

I Clienti che non provvederanno autonomamente all'invio dei dati al Sistema T.S. dovranno pertanto comunicare allo Studio anche le suddette specifiche richieste.

REVISORI LEGALI

Versano il contributo annuale di € **26,85** per l'iscrizione al Registro per l'anno 2020.

N.B.= La Società e il Revisore (secondo rispettive competenze) hanno l'obbligo di comunicare a mezzo pec al Ministero dell'Economia, entro 15 gg., la **revoca-dimissioni-risoluzione consensuale** dall'incarico; anche il Collegio Sindacale con funzione di revisione legale ne ha l'obbligo (per nomina e cessazione dell'incarico, ovvero per subentro dei sindaci supplenti per morte, rinuncia o decadenza).

STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

DATORI DI LAVORO – COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Scade oggi l'invio al servizio competente del *prospetto informativo Legge 68/99* da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie (art. 2, DM 22 novembre 1999).

1 FEBBRAIO 2020

RICHIESTA DI RIMBORSO ANNUALE I.V.A.

Primo giorno utile per la presentazione della richiesta del rimborso iva, direttamente con il modello di dichiarazione annuale e non all'Esattoria. La richiesta può essere fatta fino al termine della presentazione della Dichiarazione annuale Iva, cioè fino al **30.4.2020**.

E' di € 30.000 l'importo (riferito al periodo d'imposta e non a singola richiesta) dei crediti per i quali non occorre la garanzia (salvo gli esoneri previsti dal regime premiale degli ISA).

ENTI E FORNITORI DELLA SANITA' - NSO

Da oggi, obbligo di ordine elettronico con il Nodo smistamento ordini (Nso) per enti, e fornitori, del servizio sanitario nazionale, per le cessioni di beni e dal 1.1.2021 per le prestazioni di servizi; scatta invece dal 1.1.2021 per i beni, e dal 1.1.2022 per i servizi, il divieto di liquidazione e successivo pagamento delle fatture elettroniche che non riportano gli estremi dell'ordine.

La L. 205/17 prevede l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione, attraverso un'infrastruttura tecnologica strutturata nell'Nso – un sistema di gestione messo a disposizione dal ministero dell'Economia e delle finanze.

Le metodologie operative sono analoghe a quelle utilizzate per la veicolazione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio: così come il documento che certifica fiscalmente l'operazione nasce in formato elettronico strutturato, e viene veicolato attraverso un nodo costituito dal sistema di interscambio, anche l'ordine e le relative risposte viaggeranno in formato Ubl attraverso Nso.

Clienti, fornitori ed intermediari per interagire con Nso attraverso i canali web services e Sftp devono accreditarsi attraverso le funzionalità aggiuntive integrate sul portale web dedicato alla fattura verso la Pa. Non serve l'accreditamento se si usa la casella Pec: ci si dovrà però attivare per comunicare all'amministrazione sanitaria il proprio indirizzo elettronico certificato su cui ricevere l'ordine di acquisto.

17 FEBBRAIO 2020

LIQUIDAZIONE MENSILE I.V.A.

Le soglie entro le quali è possibile liquidare e versare l'IVA trimestralmente, restano pari a € **400.000** per i servizi ed a € **700.000** per le altre attività.

Va inoltre verificato l'eventuale obbligo di tenuta della *contabilità ordinaria* ai fini delle imposte dirette. L'eventuale opzione per la *liquidazione trimestrale* vale sino a revoca (e non per un triennio).

In occasione delle prime liquidazioni relative al nuovo anno si rammenta inoltre di:

- Controllare se è variato l'eventuale *pro-rata di deducibilità*;
- Verificare l'*imponibilità o meno delle operazioni attive* (per la detraibilità degli acquisti);

BENZINAI-AUTOTRASPORTATORI-ODONTOTECNICI-DENTISTI-ASS. SPORT. L. 398/91

Liquidazione Iva del quarto trimestre 2019.

N.B.= verificare, per le altre attività esercitate, il non supero del Volume d'Affari di € 400.000 per poter continuare ad effettuare nel 2020 anche per tali attività la liquidazione trimestrale.

CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI - COMMERCianti - SOCI DI S.R.L.

Versamento dell'ultima rata dovuta quale contributo sul reddito minimo per l'anno 2019.

Hanno la riduzione del 50% dei contributi, i pensionati *ultrasessantacinquenni* (**previa richiesta**).

STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

I.N.A.I.L.

Autoliquidazione del premio assicurativo a *saldo del 2019 in acconto per il 2020*.

Comunicazione di *riduzione delle retribuzioni* utili ai fini del calcolo del premio per il 2020.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.

Scade oggi il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva pari al 17% sulle rivalutazioni annuali del fondo accantonamento T.F.R. – Cod. Tributo 1713.

20 FEBBRAIO 2020

ENASARCO

Scadenza dell'invio telematico di apposita distinta e del versamento da parte delle case mandanti dei contributi dovuti per gli agenti e rappresentanti di commercio relativi al IV trimestre 2019.

29 FEBBRAIO 2020

REGISTRI CONTABILI

La stampa va effettuata entro 3 mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Comunque, la *tenuta di qualsiasi registro contabile* con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è considerata regolare *anche se non è trascritta su un supporto cartaceo*, purché *in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi di controllo e in loro presenza*.

La novità vale anche per i registri contabili riferiti *all'anno fiscale 2018*.

I principali libri e registri sono: Libro Giornale, Libro Mastro, Libro degli Inventari, Registro dei Beni Ammortizzabili, Registri previsti ai fini Iva, Scritture contabili ausiliarie di magazzino.

Per approfondimenti si veda la nostra circolare del 7 dicembre 2019.

“ESTEROMETRO”

Dal 2020 la periodicità diventa *trimestrale*. La prima scadenza è quindi spostata al 30 aprile (v. di seguito)

LIQUIDAZIONI IVA (Invio dati)

Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati delle liquidazioni iva relativi al *quarto trimestre 2019*.

Questo invio può essere omesso se entro oggi viene trasmessa la dichiarazione annuale iva.

I.N.A.I.L.

Termine per l'invio telematico della *dichiarazione delle retribuzioni* (con possibilità di pagamento in n. 4 rate), nonché della domanda di *riduzione del premio artigiani* in presenza dei requisiti previsti.

INPS – REGIME FORFETTARIO

Entro oggi va comunicato all'Inps, da parte dei soggetti in Regime Forfettario iscritti alla *Gestione Commercianti-Artigiani*:

- l'opzione della riduzione del 35% dei contributi dovuti, a partire dal 2020;
- la comunicazione della perdita dei requisiti del Regime, con il ripristino della piena contribuzione dal 2020.

INPS - MODELLI RED E INVCIV

Termine (da confermare) per l'invio dei Modelli:

- Red relativi all'anno 2018 (deve attivarsi l'interessato perché **l'Inps non invia più la richiesta**);
- Invciv ordinari 2019 e Invciv solleciti 2018.

STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

CONSORZI

Termine per il deposito al Registro Imprese del Bilancio relativo al 2019.

S.I.A.E.

Termine per il pagamento all'ufficio competente, da parte degli esercenti commerciali per la diffusione al pubblico di musica (radio, tv, ecc.)

CONDOMINI

Scade oggi la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della comunicazione degli amministratori di condominio, dei dati delle spese sostenute nell'anno precedente dal Condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica di edifici residenziali e dell'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Vanno indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini/comodatari/inquilini, in modo da poter attribuire correttamente detrazione Irpef spettante a favore di ciascuno.

Il diritto a detrarre le spese per interventi su parti comuni di edifici residenziali spetta solo a chi è in regola con i versamenti, salvo che il soggetto moroso effettui il pagamento della quota di spettanza entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

9 MARZO 2020

SOSTITUTI D'IMPOSTA E DATORI DI LAVORO: CU

Scade oggi il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello *CU Ordinario*.

N.B.= per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di € 100.

Scade invece entro il termine di presentazione del Mod. 770 (31 ottobre 2020), la trasmissione telematica delle **CU contenenti unicamente redditi esenti o non dichiarabili mediante il Mod. 730**.

16 MARZO 2020

VERSAMENTI

Versamento Iva da dichiarazione annuale senza maggiorazione di interessi.

Tassa CC.GG. € 309,87: dovuta dalle società di capitale (cod. 7085 del Mod. F24 - anno 2020)

31 MARZO 2020

SOSTITUTI D'IMPOSTA E DATORI DI LAVORO: CU

Scade oggi, il termine per la consegna delle certificazioni dei compensi assoggettati a **ritenuta Irpef** corrisposti nel 2018 ai dipendenti e assimilati, ai lavoratori autonomi, ai percettori di provvigioni, di redditi diversi e per contratti di appalto.

ENASARCO

Scadenza del versamento da parte delle case mandanti del F.I.R.R. relativo all'anno 2019.

MOD. EAS - ENTI ASSOCIATIVI

Scadenza del termine di presentazione della comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate per gli enti associativi obbligati, che abbiano avuto variazioni rispetto ai dati comunicati l'anno precedente con il modello EAS, ad eccezione delle variazioni intervenute ai punti 20, 21, 23, 24, 30, 31 e 33.

N.B. = gli Enti che nel 2019 hanno modificato alcune caratteristiche rilevanti (es. offerta attività a soci o non soci; o nelle modalità di convocazione assemblea) devono ricompilare per intero il modello.

STUDIO MELZI & INVERNIZZI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

10-23 APRILE 2020

MODELLO POLIVALENTE

Entro tali date (in relazione alla periodicità della liquidazione iva), va fatta la comunicazione con modello polivalente (quadro TU) per le operazioni di turismo effettuate con cittadini stranieri.

15 APRILE 2020

MOD. 730 PRECOMPILATO

Entro oggi, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile il Mod. 730 precompilato, direttamente al contribuente (che deve dotarsi del PIN), oppure, con delega, al sostituto d'imposta, al Caf o al Professionista.

20 APRILE 2020

BOLLO – FATTURE ELETTRONICHE

Per le fatture elettroniche emesse con operazioni non soggette ad Iva per importi superiori a € 77,47, l'imposta di bollo da € 2 può essere pagata semestralmente (entro il 16/6 ed il 16/12 di ogni anno) e non entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento, solo se non viene superata la soglia di € 1.000 annuali. *Resta da chiarire se il limite è previsionale dell'anno in corso o da riferire all'imposta di bollo dovuta per l'anno precedente.*

29 APRILE 2020

BOLLO – DOCUMENTI INFORMATICI FISCALMENTE RILEVANTI

Entro oggi, con Mod. F24 telematico, va effettuato il versamento cumulativo dell'imposta di bollo sui registri ed altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari (escluse le fatture elettroniche), relativamente a tutto l'anno 2019.

30 APRILE 2020

“ESTEROMETRO”

Dal 2020 la periodicità di presentazione passa da mensile a trimestrale (30/4, 31/7, 31/10, 31/1).

Si ricorda che per le fatture NON elettroniche emesse nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (esteri) e per le fatture dagli stessi ricevute, con esclusione delle fatture di importazione ed esportazione (quindi con bolletta doganale), va trasmessa comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del trimestre successivo:

- a quello della data del documento emesso;
- ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione, da intendersi come la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva.

DICHIARAZIONE IVA

La presentazione della *dichiarazione Iva annuale* va *dal 1° febbraio al 30 aprile*.

Rettifica della detrazione: per cambio di regime IVA nel 2019 (da forfettario a ordinario e viceversa).

Conversione di rimborso in compensazione: la dichiarazione integrativa ai fini delle IMPOSTE DIRETTE, dell'IRAP e dell'IVA per eventualmente convertire il rimborso dell'imposta in richiesta di compensazione, può essere presentata fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo.

STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

Dichiarazione integrativa: Si possono integrare le dichiarazioni a favore entro i termini di accertamento, senza dover presentare istanza di rimborso. Il credito risultante dalle dichiarazioni a favore:

- presentate entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale o usato in compensazione o chiesto a rimborso (ricorrendo per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti degli art. 30 e 34, c. 9, del DPR 633/1972).

- se presentate oltre il suddetto termine, il nuovo credito Iva può essere utilizzato solo in compensazione nel Mod. F24 (per eseguire il versamento di debiti maturati) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, ovvero chiesto a rimborso.

In entrambe i casi, il rimborso è consentito se sono rispettati i consueti requisiti degli art. 30 e 34, c. 9, del DPR 633/1972 per l'anno solare in cui è presentata la dichiarazione integrativa.

RIMBORSO/COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA PERIODICO

Scade oggi il termine per la presentazione telematica, della domanda all'Agenzia delle Entrate, relativa al primo trimestre 2020.

Da quest'anno è possibile cedere anche il credito iva trimestrale richiesto a rimborso.

ENTI ASSOCIATIVI NON COMMERCIALI

Termine ultimo per l'approvazione del Bilancio/Rendiconto economico-finanziario relativo all'anno precedente.

CONTRIBUTI PUBBLICI – 5 PER MILLE – ECC.

Chiunque (*Associazioni, Onlus, Fondazioni, Imprese*) nel corso del 2019, abbia ricevuto importi per un totale non inferiori a € 10.000, a titolo di:

- *sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria* da:

- *pubbliche amministrazioni o da queste partecipate,*

ha obblighi di trasparenza secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 125 della L. 4.8.2017 n. 124.

Le *Imprese* tenute alla redazione della Nota Integrativa al Bilancio devono qui indicare tali dati.

Entro il 30/6 di ogni anno, invece è la scadenza:

- per i soggetti che redigono il *bilancio (in forma abbreviata)* ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. e quelli comunque *non tenuti alla redazione della nota integrativa (micro-imprese* ex art. 2435-ter C.C., *imprese individuali e società di persone)*, che assolvono gli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione *su propri siti internet*, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico *o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza;*

- per tutti gli altri *enti diversi dalle imprese*, con le medesime modalità.

Sanzioni. Dal 2020, l'inosservanza degli obblighi di trasparenza nei rapporti con la pubblica amministrazione comporterà, per tutte le tipologie di enti, una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di € 2.000 e l'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Il perdurare dell'inadempimento o il mancato pagamento della sanzione, comporta la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti.

COOPERATIVE SOCIALI

Entro 30 giorni dall'approvazione, vanno depositati al Registro Imprese competente, il Bilancio Sociale e la richiesta di mantenimento dell'iscrizione nel relativo Albo regionale.

A partire dal 2021, con riferimento al periodo d'imposta 2020, troveranno applicazione le norme riguardanti l'adozione delle nuove linee guida per la redazione del bilancio sociale.

STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

START-UP

Le imprese che si avvalgono del requisito delle spese di ricerca e sviluppo, devono descrivere tali spese nella **nota integrativa** allegata al bilancio d'esercizio.

Inoltre, devono **aggiornare il proprio profilo nel portale startup.registroimprese.it**: la mancata compilazione comporta il blocco nella pratica di dichiarazione di possesso dei requisiti, la perdita dello status speciale di Startup innovativa e l'impossibilità di continuare a fruire delle agevolazioni previste.

Infine, per il **mantenimento dell'iscrizione** nella relativa Sezione Speciale, **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio**, al Registro Imprese bisogna:

- aggiornare le proprie informazioni distintive (quali l'ammontare delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, l'impiego di dipendenti e collaboratori qualificati, ecc.);
- dichiarare la conferma del possesso dei requisiti per l'iscrizione.

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI – IMPRESE FAMILIARI – SOCIETÀ' DI PERSONE

Possibilità, dal 2009, di **utilizzare in proprio le ritenute subite da associazioni professionali, imprese familiari e società di persone**, eccedenti quanto necessario ai soci per azzerare il proprio debito Irpef, utilizzandole quindi per compensare debiti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 241/97.

Serve un'autorizzazione espressa dei soci, con data certa (o inserita nell'atto costitutivo), data anno per anno, con riferimento alle eccedenze di volta in volta formatesi, o in via generalizzata (fino a revoca), con necessità, in tal caso, di comunicazione di quanto la società può trattenere per ogni periodo di imposta.

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Valutare l'opportunità di effettuare un atto pubblico o una scrittura privata autenticata per la variazione della ripartizione percentuale degli utili relativi **all'esercizio fiscale 2019**; atto che va fatto **entro il giorno in cui viene effettuata la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi**.

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

Scade oggi il termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'importo dei compensi riscossi per conto dei lavoratori autonomi svolgenti attività mediche o paramediche (mod. SSP)

M.U.D. DICHIARAZIONE DEI RIFIUTI

Scade la presentazione alla CCIAA in cui ha sede l'unità di produzione-gestione del rifiuto, da parte dei produttori, smaltitori e recuperatori di rifiuti, della dichiarazione relativa ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2019.

7 MAGGIO 2020

ISCRIZIONE 5 PER MILLE

Già dal 2017, gli Enti che risultano iscritti all'elenco permanente dei beneficiari, non devono più procedere all'iscrizione né all'autocertificazione.

L'adempimento rimane per **chi si iscrive la prima volta** e per gli Enti che, ammessi alle edizioni passate, hanno **modificato il rappresentante legale** entro la data odierna. In caso di mancato invio dei dati del nuovo rappresentante legale, l'Ente perde il diritto ad incassare il 5 per mille.

20 MAGGIO 2020

ENASARCO

Scadenza dell'invio telematico di apposita distinta e del versamento da parte delle case mandanti dei contributi dovuti per gli agenti e rappresentanti di commercio relativi al I trimestre 2020.

STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

1 GIUGNO 2020

LIQUIDAZIONI IVA (Invio dati)

Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati delle liquidazioni iva relativi al **primo trimestre 2020**.

IMPRESE INDIVIDUALI – ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI

Ennesima riapertura, entro oggi, della possibilità di procedere all'estromissione agevolata degli **immobili strumentali** (sia per natura che per destinazione), da parte degli imprenditori individuali, **detenuti alla data del 31 ottobre 2019**. Sono esclusi gli immobili merce e patrimonio (ex art. 90 Tuir).

E' dovuta l'**imposta sostitutiva dell'8%** calcolata sulla plusvalenza (valore normale – o catastale – meno valore riconosciuto fiscalmente), per il 60% entro il 30.11.2020 e per il residuo 40% entro il 30.6.2021.

Gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

Se il fabbricato era entrato nella sfera dell'impresa in regime di Iva, l'estromissione rientra nel campo di applicazione dell'imposta, ma può essere esente se non costruito da meno di 5 anni ai sensi dell'art. 10, punto 8 ter, del decreto Iva. In questo caso deve essere emessa la autofattura in forma elettronica entro il predetto termine. Se l'immobile è entrato nella sfera dell'impresa fuori campo Iva l'estromissione risulterà da una annotazione nei registri contabili.

Occorre anche verificare se scatta la rettifica della detrazione Iva ai sensi dell'art. 19-bis 2, c. 3, del Dpr 633/1972. In sostanza, se dal 2011 sono state eseguite spese di costruzione o incrementative con Iva detratta, deve essere riversata, entro il 16.3.2021, nella misura di un decimo per il numero degli anni mancanti al compimento del decennio. Per i beni riscattati dal leasing la rettifica si effettua soltanto per l'Iva assolta sul prezzo del riscatto e da tale anno.

Alla riapertura dei termini non sono interessati gli imprenditori individuali in regime forfettario.

Mentre, non essendoci un atto di trasferimento (l'immobile è già intestato all'imprenditore), non sono dovute le **imposte di Registro e Ipocatastali**.

16 GIUGNO 2020

I.M.U.

Da quest'anno viene **abrogata la Tasi** che confluisce nell'Imu e quindi viene a gravare sui proprietari.

Viene aumentata l'**aliquota di base all'8,6 per mille** (innalzabile fino al 10,6 per mille).

L'**aliquota massima** non può superare l'11,4 per mille.

Entro oggi va pagato l'acconto per il 2020.

Si ricorda che le riduzioni delle sanzioni con **ravvedimento operoso** (in precedenza riservate ai tributi amministrati dell'Agenzia delle Entrate, ai tributi doganali e alle accise), dal 27 ottobre 2019 sono estese a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, compresa l'Imu.

Confermata l'esenzione per l'abitazione principale non di lusso e le relative pertinenze.

Novità per la **casa assegnata in sede di separazione e divorzio**: solo in caso di affidamento dei figli minori opera la soggettività passiva dell'assegnatario, altrimenti si applicano le regole ordinarie.

Novità **in caso di più contitolari**: ogni quota è calcolata con le eventuali agevolazioni spettanti a ciascuno, senza che le riduzioni di uno possano estendersi agli altri (es. area fabbricabile coltivata da uno Iap).

Il mese di acquisto dell'immobile è computato per intero al soggetto che ha il possesso per almeno 15 gg. Il giorno del trasferimento si imputa all'acquirente. In caso di parità di gg., il mese è attribuito all'acquirente.

Nel 2020 (e 2021) sale al 60% la deducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali nel calcolo del reddito d'impresa e lavoro autonomo (era del 50% nel 2019 e sarà del 100% dal 2022).

STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

BOLLO – FATTURE ELETTRONICHE

Per le fatture elettroniche emesse con operazioni non soggette ad Iva per importi superiori a € 77,47, l'imposta di bollo da € 2 può essere pagata semestralmente (entro il 16/6 ed il 16/12 di ogni anno) e non entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento, solo se non viene superata la soglia di € 1.000 annuali.

Resta da chiarire se il limite è previsionale dell'anno in corso o da riferire all'imposta di bollo dovuta per l'anno precedente.

30 GIUGNO 2020

RIDETERMINAZIONE COSTO DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NON QUOTATE

Ennesima riapertura dei termini per la rideterminazione (in aumento o diminuzione) del valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili) **posseduti al 1° gennaio 2020**, da privati non imprenditori.

Entro oggi, occorre asseverare la **perizia** di stima ed effettuare il **versamento** dell'imposta sostitutiva (o la prima delle tre rate ammesse). Le aliquote vengono uniformate:

- all'**11%** per le partecipazioni, sia qualificate che non;
- all'**11%** per i terreni sia agricoli che edificabili.

I.M.U. - DICHIARAZIONE.

Da quest'anno il termine per la presentazione della dichiarazione, ove dovuta, torna ad essere il 30 giugno (e non più il 31 dicembre) dell'anno successivo in cui si è verificata la variazione.

PAGAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Le imposte e i contributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap, vanno versati (salvo proroghe) entro oggi, oppure entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

I versamenti degli **acconti effettuati dai soggetti Isa e dai soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale** sono effettuati **in due rate di pari importo (50%)** da versare nei termini ordinari (30 giugno e 30 novembre).

CONTRIBUTI PUBBLICI – 5 PER MILLE – ECC.

Chiunque (*Associazioni, Onlus, Fondazioni, Imprese*) nel corso del 2019, abbia ricevuto importi per un totale non inferiori a € 10.000, a titolo di:

- sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria da:

- pubbliche amministrazioni o da queste partecipate,

ha obblighi di trasparenza secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 125 della L. 4.8.2017 n. 124.

Le **Imprese** tenute alla redazione della Nota Integrativa al Bilancio devono qui indicare tali dati.

Entro il 30/6 di ogni anno, invece è la scadenza:

- per i soggetti che redigono il **bilancio (in forma abbreviata)** ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. e quelli comunque **non tenuti alla redazione della nota integrativa (micro-imprese** ex art. 2435-ter C.C., **imprese individuali e società di persone)**, che assolvono gli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione **su propri siti internet**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico **o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza;**

- per tutti gli altri **enti diversi dalle imprese**, con le medesime modalità.

STUDIO MELZI & INVERNIZZI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

Sanzioni. Dal 2020, l'inosservanza degli obblighi di trasparenza nei rapporti con la pubblica amministrazione comporterà, per tutte le tipologie di enti, una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di € 2.000 e l'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Il perdurare dell'inadempimento o il mancato pagamento della sanzione, comporta la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti.

ENTI DEL TERZO SETTORE (E.T.S.)

Termine per l'adeguamento dello statuto da parte degli Enti che intendono ottenere l'iscrizione al nuovo registro Nazionale per non perdere le agevolazioni fiscali.

ISCRIZIONE 5 PER MILLE

In alcuni casi, gli Enti devono inviare, per raccomandata, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per confermare il possesso dei requisiti.

1 LUGLIO 2020

USO DEL CONTANTE

Da oggi e fino al 31 dicembre 2021, il limite all'utilizzo del contante nei pagamenti *viene ridotto da € 3.000 a € 2.000*; dal 1° gennaio 2022 scenderà a € 1.000.

PAGAMENTI ELETTRONICI

Da oggi, viene introdotto un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di pagamento.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Entra in vigore dopo l'ennesimo rinvio. I premi sono esclusi da tassazione.

Gli esercenti devono adeguare i propri registratori telematici per raccogliere i dati dei propri clienti che vogliono partecipare all'estrazione.

REGISTRI E LIQUIDAZIONI IVA

A partire dalle operazioni iva effettuate da oggi, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione le bozze dei registri iva acquisti e fatture emesse, oltre alle liquidazioni periodiche iva.

AUTO AZIENDALI – FRINGE BENEFIT

Per i veicoli, con qualunque valore di emissione di anidride carbonica, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30.6.2020 resterà in vigore, anche successivamente al 1.7.2020, la disciplina prevista dall'art. 51, c. 4, lettera a), del Tuir.

Invece, a partire dai contratti stipulati da oggi, viene modificato il calcolo del fringe benefit dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e amministratori di società.

Per quelli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro (g/Km di CO₂), l'importo del fringe benefit da tassare (ad Irpef, addizionali e Inps) per l'uso privato del mezzo viene ridotto dall'attuale 30% al **25%** dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio elaborato dall'AcI (entro il 30.11 di ogni anno) e pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31.12 (con effetto dal periodo d'imposta successivo), al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente a titolo di noleggio del veicolo.

La percentuale è elevata dal 25% al **30%** per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km, ma non a 160 g/Km, al **40%** (50% dal 2021) per quelli con valori di emissione superiori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km, e al **50%** (60% dal 2021), per i veicoli che hanno valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km.

STUDIO MELZI & INVERNIZZI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

La deducibilità dei costi

Rimangono invariate le percentuali di deducibilità dei costi effettivi sostenuti (es. ammortamenti, carburante, manutenzioni) per il veicolo concesso in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta **al dipendente**, ovvero pari al 70% (e non del 100% fino a concorrenza del fringe benefit tassato e del 70% per l'eccedenza, per la circolare 18.6.2008, n. 47/E, risposta 5.1, in contrasto con la circolare dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti 12.5.2008, n. 1/IR).

In caso di assegnazione **all'amministratore**, la deduzione dei costi è del 100%, nel limite del fringe benefit tassato (il quale è al netto dell'eventuale rimborso pagato dall'amministratore, comprensivo dell'Iva, circolare 23.12.1997, n. 326/E, paragrafo 2.3.2.1 e risoluzione 7.3.2000, n. 25/E), mentre l'eccedenza è deducibile al 20% (circolari 10.2.1998, n. 48/E, paragrafo 2.1.2.1 e 13.2.1997, n. 37/E).

23 LUGLIO 2020

MODELLO 730

Termine per la presentazione del modello 730.

31 LUGLIO 2020

RIMBORSO/COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA PERIODICO

Scade oggi il termine per la presentazione, obbligatoriamente in via telematica, della domanda all'Agenzia delle Entrate competente, relativa al secondo trimestre 2020.

1 AGOSTO 2020

SOSPENSIONE ESTIVA DEI TERMINI

Dal 1° al 31 agosto, sono sospesi i seguenti termini processuali: ricorsi, appelli, accertamento con adesione, pagamenti di accertamenti esecutivi, acquiescenza e definizione agevolata di un atto di contestazione / irrogazione di sanzioni amministrative.

Dal 1° agosto al 4 settembre, sono sospesi i termini per i versamenti dovuti a controlli automatici formali e a liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata, nonché per la presentazione di documenti richiesti da Agenzia delle Entrate e da altri enti impositori, per proporre reclamo-ricorso alla Commissione Tributaria. Invece, i termini non si sospendono, in caso di accessi, ispezioni e verifiche.

20 AGOSTO 2020

ENASARCO

Scadenza dell'invio telematico di apposita distinta e del versamento da parte delle case mandanti dei contributi dovuti per gli agenti e rappresentanti di commercio relativi al II trimestre 2019.

16 SETTEMBRE 2020

LIQUIDAZIONI IVA (Invio dati)

Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati delle liquidazioni iva relativi al **secondo trimestre 2020**.

30 SETTEMBRE 2020

RICHIESTA RIMBORSO IVA ASSOLTA IN ALTRO STATO UE

Entro oggi, i soggetti italiani che vogliono chiedere il rimborso dell'iva pagata nel corso dell'anno solare precedente ad un fornitore Ue, devono presentare apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate.

STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

25 OTTOBRE 2020

MODELLO 730

Termine per la presentazione del modello 730 INTEGRATIVO.

31 OTTOBRE 2020

MODELLO 770

Termine di presentazione del Modello 770 sia semplificato che ordinario relativi all'anno 2019.
È inoltre previsto che la trasmissione telematica delle CU che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione dei redditi precompilata, possa avvenire entro questo termine.

Sanzioni penali. Oltre alle sanzioni fiscali, chi non versi, entro oggi, le ritenute dovute indicate nella dichiarazione o risultanti dalla CU rilasciata ai sostituiti, per un ammontare annuo *superiore a € 150.000* (importo rimasto invariato), è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

20 NOVEMBRE 2020

ENASARCO

Scadenza dell'invio telematico di apposita distinta e del versamento da parte delle case mandanti dei contributi dovuti per gli agenti e rappresentanti di commercio relativi al II trimestre 2020.

30 NOVEMBRE 2020

LIQUIDAZIONI IVA (Invio dati)

Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati delle liquidazioni iva relativi al *terzo trimestre 2020*.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP

Entro oggi scade l'invio telematico dei modelli Redditi e Irap.

Dichiarazione Tardiva. Il termine dei 90 giorni scade quindi il successivo 28 febbraio.

Dichiarazione Integrativa. I contribuenti possono integrare le dichiarazioni a favore entro i termini di accertamento, senza dover presentare istanza di rimborso. L'eventuale credito che risulta dalle dichiarazioni a favore, dei redditi, dell'irap e dei sostituti d'imposta, può essere usato in compensazione con il mod. F24.

Se la dichiarazione è presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito può essere usato in compensazione solo dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

16 DICEMBRE 2020

BOLLO – FATTURE ELETTRONICHE

Per le fatture elettroniche emesse con operazioni non soggette ad Iva per importi superiori a € 77,47, l'imposta di bollo da € 2 può essere pagata semestralmente (entro il 16/6 ed il 16/12 di ogni anno) e non entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento, solo se non viene superata la soglia di € 1.000 annuali.

Resta da chiarire se il limite è previsionale dell'anno in corso o da riferire all'imposta di bollo dovuta per l'anno precedente.

STUDIO MELZI & INVERNIZZI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

28 DICEMBRE 2020

IVA- SANZIONE PENALE

I contribuenti che, relativamente alla dichiarazione annuale iva 2018, hanno omesso versamenti *superiori a Euro 250.000* (importo rimasto invariato), hanno tempo fino ad oggi per evitare le sanzioni penali (reclusione da sei mesi a due anni).

31 DICEMBRE 2020

COMPENSI AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

Il compenso spettante agli amministratori di società per poter essere dedotto (vale il principio di cassa e non di competenza) deve essere necessariamente erogato:

entro il 31 dicembre se per il percettore il compenso costituisce reddito di lavoro autonomo;

entro il 12 gennaio 2012 se il percettore è assimilato al lavoratore dipendente.

COMMERCIO AMBULANTE

La Regione Lombardia con L.R. 6/2010, al fine di contrastare l'abusivismo nei mercati e nelle fiere, ha introdotto due adempimenti a carico degli operatori ambulanti:

Carta di esercizio: documento identificativo dell'operatore ambulante nel quale sono indicate, oltre ai dati dell'impresa, tutte i dati relativi ai titoli autorizzativi (relativi a posteggi fissi, itineranti e presso sagre/fiere).

E' compilata dall'operatore ambulante o da una associazione di categoria, mentre i titoli autorizzativi sono vidimati dai Comuni ove l'operatore svolge l'attività.

Attestazione annuale: l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali è verificato annualmente (entro oggi) da uno dei Comuni nei quali l'operatore esercita l'attività, mediante apposita Attestazione.

FONDI PENSIONE

Scade oggi il termine per la comunicazione al Fondo Pensione dell'eventuale importo dei contributi versati e non dedotti nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019 (per versamenti eccedenti il limite o per incapienza reddituale)

OPERATORI CON L'ESTERO

Entro oggi, è necessario effettuare la convalida annuale del codice meccanografico per confermare la qualifica di "operatore abituale con l'estero" presso la CCIAA competente.

Le aziende che non hanno più il requisito di "operatore abituale con l'estero" possono chiedere la cancellazione dalla banca dati ItalianCom.

ALBO AUTOTRASPORTATORI DI BENI C/TERZI

Entro oggi va versata la quota di iscrizione per l'anno successivo.

Il pagamento può anche essere effettuato on-line sul sito www.alboautotrasporto.it oltre che con bollettino di c/c postale (in tal caso l'attestazione del pagamento va consegnata **entro il 30 gennaio 2021** alle competenti strutture provinciali). In caso di mancato versamento, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa.

IMPRESA FAMILIARE

Affinchè abbia effetto fiscale dal 2021, l'atto costitutivo va fatto entro oggi.

SOCIETA' DI PERSONE

Valutare l'opportunità di effettuare un atto pubblico o una scrittura privata autenticata per la variazione della ripartizione percentuale degli utili con efficacia dal 2021.

STUDIO MELZI & INVERNIZZI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

RITENUTE SU PROVVIGIONI

Entro oggi e a valere dal prossimo anno, gli intermediari del commercio che si avvalgono in via continuativa (ovvero per la parte prevalente dell'anno) dell'opera di dipendenti o di collaboratori d'impresa familiare, possono inviare al proprio committente una dichiarazione con la quale richiedere l'applicazione della ritenuta d'acconto calcolata sul 20% (anziché sul 50%) delle provvigioni.

TERMINI DI ACCERTAMENTO

I termini di accertamento ai fini Iva e Imposte Dirette (ex art. 57, DPR n. 633/72 e art. 43, DPR n. 600/73) *relativi agli anni dal 2016 e successivi*, sono i seguenti:

- **entro il 31.12 del quinto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione (fino all'anno 2015 era il quarto);
- **entro il 31.12 del settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (fino all'anno 2015 era il quinto), in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente è stato *eliminato il raddoppio dei termini* prima previsto per gli accertamenti relativi all'anno 2015 e precedenti, in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia (ex art. 331 C.P.) sia presentata entro gli ordinari termini di accertamento.

Per le dichiarazioni Irap, invece, non trovava mai applicazione il raddoppio dei termini.

Obbligo d'invito al contraddittorio

Si ricorda che dal 1° luglio 2020 è stato introdotto l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di emettere gli avvisi di accertamento solo dopo aver esperito, in maniera infruttuosa, il tentativo di definizione della pretesa mediante contraddittorio.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed inviamo cordiali saluti.

Dott. Omar Melzi